

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1966

(35<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LAMI STARNUTI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo » (1615) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 413, 417, 418, 419, 424
AJROLDI, relatore . . . . .	413, 417, 418, 424
KUNTZE . . . . .	417, 418, 424
MARIS . . . . .	416, 417, 418
MONNI . . . . .	416
NICOLETTI . . . . .	416
REALE, Ministro di grazia e giustizia . . . . .	417, 418 423, 424

« Proroga di disposizioni in tema di locazioni urbane » (1709) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	403, 409, 410, 411, 412, 413
AJROLDI . . . . .	411, 412
BERLINGIERI . . . . .	405, 411, 412
GRASSI . . . . .	405
KUNTZE . . . . .	405
MARIS . . . . .	409, 410
MONNI . . . . .	408, 410, 411, 412, 413
NICOLETTI . . . . .	404, 405, 413
PACE . . . . .	406
PAFUNDI . . . . .	409
PICCHIOTTI . . . . .	406, 408

POËT, relatore . . . . . Pag. 404, 406, 408  
REALE, Ministro di grazia e giustizia 406, 409, 410

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Azara, Berlingieri, Bronzi, Caroli, Fenoaltea, Gramigna, Grassi, Kuntze, Lami Starnuti, Magliano Giuseppe, Maris, Mongelli, Monni, Morvidi, Nicoletti, Pace, Pafundi, Picchiotti, Poët, Sand, Tessitori e Venturi.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

BERLINGIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga di disposizioni in tema di locazioni urbane » (1709) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge

ge: « Proroga di disposizioni in tema di locazioni urbane », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P O E T, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Governo — come è noto — all'inizio dello scorso mese di maggio presentò all'altro ramo del Parlamento il disegno di legge avente per titolo « Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani », il quale si proponeva una regolamentazione organica di questa materia tanto delicata ed importante, anche in considerazione della crisi che tuttora grava nel settore edilizio. In seguito, però, all'ampliarsi e al prolungarsi delle discussioni presso la Commissione speciale della Camera dei deputati, alla quale era stato demandato l'esame del provvedimento, si avvertì subito che la disciplina organica non avrebbe potuto ricevere la sanzione definitiva da parte del Parlamento entro il 30 giugno 1966, data di scadenza dei termini previsti dalle varie disposizioni legislative in materia (in particolare, dalle leggi n. 1394 e n. 1395 del 17 dicembre 1965, relative rispettivamente alle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, locanda o pensione e alle locazioni di tutti gli altri immobili urbani). Il Governo, pertanto, ritenne opportuno operare lo stralcio dell'articolo 13 del summenzionato provvedimento, presentandolo come articolo unico di un autonomo disegno di legge, che stabiliva la proroga del termine del 30 giugno 1966 al 31 dicembre 1966 e che fino a tale data avrebbero continuato ad osservarsi le disposizioni di cui all'articolo 2 delle leggi n. 1394 e n. 1395 già citate.

La Camera dei deputati, peraltro, ha apportato talune modificazioni al testo del Governo. In particolare, tenendo conto del fatto che in certe regioni vi sono delle scadenze che in base alla consuetudine non coincidono con la data del 31 dicembre 1966, alla fine del primo comma, dopo le parole « è prorogato al 31 dicembre 1966 », ha aggiunto le seguenti « o alle successive scadenze consuetudinarie »; tra il primo e secondo comma, inoltre, ha inserito un altro comma del

seguito tenore « La proroga di cui sopra ha efficacia per tutti i contratti ancora in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge », allo scopo di salvaguardare quegli inquilini nei confronti dei quali non è ancora intervenuta convalida di licenza o sentenza definitiva di risoluzione del rapporto, contro il pericolo che si neghi l'applicabilità della proroga al 31 dicembre 1966 pendente il giudizio; ed infine ha aggiunto un altro articolo, l'articolo 2 del testo sottoposto oggi al nostro esame, in base al quale le disposizioni del presente provvedimento entreranno in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Poichè la proroga prevista dall'attuale disegno di legge è evidentemente necessaria ed opportuna, anche in considerazione dell'imminenza della scadenza del 30 giugno, ritengo che lo stesso meriti approvazione anche da parte del Senato. Non mi rimane, quindi, che invitare gli onorevoli colleghi a voler dare ad esso il loro voto favorevole, formulando nel contempo l'augurio che nel più breve tempo possibile il Parlamento riesca ad approvare la disciplina organica della delicata materia.

N I C O L E T T I. Nel presentare un emendamento tendente a sopprimere nel primo comma dell'articolo 1 le parole « o alle successive scadenze consuetudinarie », desidero preannunciare fin da adesso il voto contrario del Gruppo liberale. Pur riconoscendo, infatti, stando così le cose, la necessità della proroga, tuttavia siamo costretti a votare contro il provvedimento in esame per protestare contro il sistema di procedere a continue proroghe del regime vincolistico, senza che il Governo riesca a risolvere organicamente e definitivamente questo gravissimo problema, che è fondamentale per l'economia italiana. Abbiamo avuto alcune promesse formali che tale problema sarebbe stato risolto con la presentazione di un provvedimento organico e completo che avrebbe portato verso lo sblocco definitivo, sia pure graduale, per settori: sarebbe stato auspicabile che tale impegno fosse mantenuto! Così non è stato: il Governo ha sì presentato nello scorso mag-

gio — come è stato ricordato dall'onorevole relatore — il disegno di legge in questione, ma a causa dei contrasti esistenti in seno alla compagine governativa, come spesso si verifica quando si deve affrontare un problema veramente impegnativo e di fondo — il che sta a dimostrare ancora una volta l'impossibilità di procedere, per la soluzione di problemi vitali della Nazione, con una formazione politica che parte da opposte ideologie e da opposte finalità e che non riesce, quindi, a trovare la necessaria coesione — non è stato possibile giungere alla sua definitiva approvazione.

Ancora una volta, quindi, ci troviamo in pieno immobilismo, per cui dobbiamo fare nuovamente ricorso alla proroga.

Per quanto si riferisce poi all'emendamento presentato, desidero spiegare che, poichè dichiarato proposito del Governo è quello di avere un ulteriore breve termine per poter portare a conclusione l'esame del disegno di legge definitivo ed organico sulla materia, riteniamo inutile prorogare ulteriormente, per alcune regioni, il termine in questione. Se — come è stato ricordato — si sta già esaminando il provvedimento definitivo, ci sembra che una proroga di 6 mesi sia più che sufficiente per giungere ad una conclusione dei lavori.

**B E R L I N G I E R I .** Desidero far notare all'onorevole collega che si tratta di una espressione che figura in tutte le leggi precedenti.

**N I C O L E T T I .** È esatto: il fatto, però, di volerla inserire anche nel presente provvedimento potrebbe far sorgere il sospetto che in effetti già si sa che non si farà in tempo, fra 6 mesi, a giungere alla definitiva approvazione della disciplina organica della materia.

Siccome l'esperienza ci insegna che, purtroppo accade sempre così — tanto è vero che in questa materia abbiamo proceduto sempre di proroga in proroga — abbiamo ritenuto opportuno presentare quell'emendamento, sul quale insistiamo.

**G R A S S I .** Nel dichiararmi d'accordo con le osservazioni del senatore Nicolet-

ti, non posso fare a meno di rilevare che nel disegno di legge in esame è contenuto un grosso errore giuridico, in quanto sono stati considerati in un'unica disposizione e il blocco dei contratti di locazione e il blocco dei canoni locatizi, che dovrebbero invece essere disciplinati con distinte norme. Infatti, nel caso che nel marzo o nel febbraio 1967 intervenissero delle disposizioni di aumento dei canoni, queste si applicherebbero a Roma, ad esempio, dove la proroga relativa scade alla fine di dicembre 1966, ma non nelle provincie settentrionali o nelle città settentrionali o a Milano dove le scadenze consuetudinarie vanno rispettivamente all'11 novembre e al 29 settembre. Si tratta evidentemente — ripeto — di due termini nettamente differenti, che andrebbero regolati distintamente al fine di evitare ingiustizie e sperequazioni pericolose nell'interno del Paese.

**K U N T Z E .** A nome mio personale e a nome del Gruppo al quale appartengo esprimo parere contrario all'emendamento presentato dal senatore Nicoletti.

Come è noto, infatti, noi abbiamo spesso criticato — come Gruppo comunista — il sistema delle proroghe, che purtroppo trova frequente applicazione, e peraltro non abbiamo presentato un disegno di legge per regolamentare l'intera materia; tuttavia nell'attuale situazione non possiamo non sostenere la necessità assoluta di approvare con la massima urgenza questo provvedimento e di approvarlo quindi senza apportare modificazioni al testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Devo dire, per la verità, che non riesco a comprendere le ragioni per le quali il Gruppo liberale si oppone all'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati, con il quale il termine del 30 giugno 1966 viene prorogato anche alle scadenze consuetudinarie successive al 31 dicembre 1967. Si tratta — come già è stato rilevato — di una norma che, se la memoria non mi tradisce, è stata sempre inserita in tutti i provvedimenti di proroga per un motivo evidente: se è possibile, infatti, alla scadenza della locazione trovare delle abitazioni libere, questo non si verifica se la scadenza viene

anticipata per legge. Si troverebbero pertanto, in base a questo provvedimento di proroga congegnato come era originariamente, in una situazione molto difficile quegli inquilini i cui contratti di locazione vanno a scadere successivamente al 31 dicembre 1966.

È evidente, quindi, che l'introduzione di quell'emendamento da parte dell'altro ramo del Parlamento è giustificata da una situazione obiettiva che non può essere né pretermessa, né dimenticata, né, tanto meno, obliterata.

Devo rilevare, inoltre, che non riesco a vedere neppure la ragione per la quale, secondo le osservazioni precedentemente fatte dal senatore Grassi, vi dovrebbe essere una differenziazione tra il regime dei canoni ed il regime dei contratti. Il canone, infatti, non è altro che un patto che aderisce al contratto, è il corrispettivo di una prestazione, è la controprestazione della prestazione che fa il proprietario dando in affitto la casa, non è quindi una cosa a sé stante che possa essere regolata a parte in maniera diversa. Pertanto, se si proroga il contratto di locazione, è evidente che si deve prorogare anche il regime del canone, poiché il pagamento del canone è l'adempimento del contratto da parte dell'inquilino.

Ritengo quindi che la Commissione debba respingere l'emendamento soppressivo proposto dal Gruppo liberale e votare senz'altro a favore del presente provvedimento, facendo mio nel contempo l'auspicio del relatore che si possa rapidamente giungere ad una soluzione completa e definitiva del regime delle locazioni degli immobili urbani.

**P I C C H I O T T I**. Dopo l'esauriente intervento del senatore Kuntze, con il quale concordo perfettamente, ritengo che qualsiasi aggiunta da parte mia sarebbe del tutto inutile. Pertanto, anche a nome del mio Gruppo, mi limito a dichiararmi senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, respingendo quindi l'emendamento presentato dal senatore Nicoletti.

**P A C E**. Anche io mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo approvato dalla Camera dei deputati, perchè — per la verità — non sono convinto delle ragioni che hanno determinato la presentazione dell'emendamento da parte degli onorevoli colleghi del Gruppo liberale.

Voto a favore del presente disegno di legge, peraltro, soltanto perchè ci troviamo in uno stato di necessità, per non peggiorare l'attuale situazione e non danneggiare gli interessi molteplici anche di povera gente, con l'augurio però che sopravvenga al più presto la nuova disciplina a tranquillizzare questo settore così delicato dell'economia nazionale e, anche, delle nostre esigenze sociali.

**P O E T**, *relatore*. Dopo gli interventi degli onorevoli colleghi non posso fare altro che confermare quanto ho detto nella mia precedente esposizione. A mio parere, pertanto, il disegno di legge deve essere approvato così come è, senza l'introduzione di alcuna modificazione, perchè mi pare che risponda non solo a motivi di necessità e di urgenza, ma anche di giustizia.

**R E A L E**, *Ministro di grazia e giustizia*. Ritengo di poter limitare il mio intervento a poche parole, una parte delle quali, però, vorrei dedicare ad una osservazione rivolta a coloro che attribuiscono la colpa del ritardo nell'approvazione del provvedimento di disciplina organica della materia al Governo e, in particolare, all'attuale maggioranza. È necessario tener presente, onorevoli colleghi, che questo è uno di quegli argomenti legislativi rispetto ai quali confluiscono e si scontrano interessi del più vario tipo e che, quindi, la materia si presenta difficile per tutti e non soltanto per il Governo o per una determinata maggioranza. E anche dubbio, infatti, che se un solo partito potesse risolvere il problema lo risolverebbe con rapidità, dal momento che l'intersezione, la contrapposizione degli interessi passa anche all'interno dei singoli partiti.

La materia, ripeto, tocca interessi — evidentemente non interessi spregevoli, ma sociali e politici — degni della massima considerazione, che contrastano tra di loro e questo spiega le incertezze nelle quali si trovano non soltanto le forze politiche consociate, ma anche le forze politiche all'interno di ciascun partito.

Quando nel 1964 fu presentato dal Governo un disegno di legge di proroga pura e semplice per un anno delle disposizioni in tema di locazioni, vi fu alla Camera dei deputati, in Commissione, una specie di insurrezione da parte di tutti i partiti nessuno escluso, i quali ritenevano che non si potesse andare ancora avanti in questo modo, con delle proroghe pure e semplici, ma che, essendo state presentate le più svariate proposte di risoluzione definitiva del problema, bisognasse finalmente affrontarlo.

In proposito la posizione del Governo fu la seguente. Noi non crediamo che vi sia una maturazione di dati politici ed economici, non crediamo cioè che vi siano le previsioni necessarie rispetto allo sviluppo dell'edilizia per consentire di adottare provvedimenti definitivi, tuttavia, poichè non ci possiamo sovrapporre al Parlamento, dal momento che voi credete che a tali provvedimenti si possa senz'altro giungere, ne attendiamo l'indicazione.

Ma la Commissione speciale della Camera sollecitò ripetutamente l'iniziativa del Governo.

Il Governo aveva predisposto un disegno di legge organico, ma poichè la data alla quale lo avevamo presentato all'altro ramo del Parlamento, 4 maggio 1966, non consentiva di sperare che si potesse raggiungere la relativa approvazione prima della scadenza del termine del 30 giugno 1966, anzichè preparare un disegno di legge a parte, che sarebbe stato subito approvato lasciando da parte quello di merito, che concernesse il rinvio puro e semplice di sei mesi del termine in questione, comprendemmo l'articolo 13 nel disegno di legge organico per una simile eventualità.

Nella sistematica del provvedimento organico, infatti, tale articolo 13 evidentemente — come feci rilevare subito dopo

l'approvazione del provvedimento da parte del Consiglio dei ministri — non c'entrava affatto perchè non si poteva contemporaneamente, nello stesso disegno di legge, prevedere una soluzione definitiva ed una provvisoria; tuttavia, fu spiegato che tale articolo serviva appunto perchè, nell'ipotesi che non si fosse arrivati in tempo a definire il provvedimento di merito, potesse essere stralciato e ne potesse essere fatto un provvedimento a se stante, frattanto operante. Il che è avvenuto.

Da parte del Governo in queste settimane si è ritenuto che la presentazione del provvedimento in questione non dovesse assolutamente sospendere l'esame del disegno di legge di merito; ed infatti il Governo si è opposto a che sin dalla prima seduta si facesse lo stralcio, sostenendo l'opportunità di iniziare a discutere quel provvedimento organico e di intervenire con lo stralcio dell'articolo 13 solo quando se ne fosse presentata la necessità.

La Commissione speciale della Camera dei deputati, quindi, sta discutendo e dovrà continuare la discussione sul disegno di legge organico: nel frattempo deve essere approvato questo provvedimento transitorio, che è assolutamente necessario, al fine di prorogare al 31 dicembre 1966 il termine del 30 giugno 1966, previsto dalle precedenti leggi in materia.

Per quanto si riferisce poi all'emendamento aggiuntivo introdotto dalla Camera dei deputati alla fine del primo comma dell'articolo 1, devo dire che, effettivamente, si potrebbe obiettare, come fatto sistematico, senza entrare nel merito, che, essendo questa una proroga pura e semplice di carattere strumentale, necessaria per portare a conclusione l'esame del disegno di legge di merito, poteva non essere riferita a scadenze diverse: l'interessante, infatti, era avere il tempo per poter approvare definitivamente il provvedimento organico. Ed in tal senso il Governo aveva presentato l'articolo 13, che poi è stato stralciato e riportato nel disegno di legge in esame: ma la Camera dei deputati ha ritenuto per varie ragioni, che qui sono state più o meno accennate, che non potesse prevedersi soltan-

to il nudo e crudo termine del rinvio, data l'esistenza di successive scadenze consuetudinarie, ed ha quindi introdotto l'aggiunta di cui trattasi.

Ora, però, ci troviamo ad un punto in cui, evidentemente, nessuno può sostenere l'opportunità di apportare ulteriori modificazioni al testo approvato dalla Camera, per cui raccomando vivamente alla Commissione l'approvazione del disegno di legge così come è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, auspicando nel contempo che l'approvazione di questo provvedimento di carattere provvisorio non faccia addormentare, per così dire, nè il Governo, nè il Parlamento per quanto si riferisce all'esame del provvedimento di merito, onde evitare la necessità di ulteriori disposizioni transitorie di proroga.

M O N N I . Chiedo la parola per dichiarazione di voto. Devo dire, per la verità, che sono molto perplesso di fronte all'attuale formulazione del testo del disegno di legge, il quale, a mio avviso, dopo le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati al testo governativo presenta una inaccettabile incongruenza: mentre infatti il primo comma dell'articolo 1 prevede la proroga dei vari termini al 31 dicembre 1966 o alle successive scadenze consuetudinarie, il terzo comma dello stesso articolo 1, relativamente alle disposizioni di cui al rispettivo articolo 2 delle leggi n. 1394 e n. 1395 del 1965 più volte citate, prevede esclusivamente il termine del 31 dicembre 1966 ed è quindi in contrasto con quello precedente. Pertanto, a mio parere, è necessario o sopprimere — come proponeva il senatore Nicoletti — nel primo comma le parole « o alle successive scadenze consuetudinarie » oppure, se gli effetti, secondo l'aggiunta introdotta dalla Camera dei deputati, debbono essere prorogati anche alle scadenze successive diverse dal 31 dicembre, aggiungere tale frase nel terzo comma, dopo le parole « 31 dicembre 1966 ».

È evidente che si tratta di un errore materiale di cui chi alla Camera dei deputati ha proposto quella aggiunta non si è accorto: io non sono quindi convinto, da

ta l'evidente incongruenza, che in queste condizioni si possa licenziare il provvedimento senza correggerlo in un senso o nell'altro.

Secondo il mio parere, perciò, era molto più esatto il testo presentato originariamente dal Governo: lo stesso onorevole Ministro, infatti, ha teste giustamente rilevato che, in sostanza, quello che interessava era unicamente una proroga per avere il tempo e il modo di poter giungere all'approvazione del provvedimento più organico e che, quindi, l'aggiunta anche a suo parere era del tutto inopportuna.

P R E S I D E N T E . Ma l'articolo 2 delle leggi citate ha un effetto veramente sostanziale? In sostanza, cosa dice?

P O È T , *relatore*. L'articolo 2 della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, relativo alla proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso albergo, pensione o locanda, recita: « Per quanto non previsto dall'articolo precedente continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, in materia di locazioni di immobili ad uso di albergo, pensione o locanda, le disposizioni del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 33, escluso ogni ulteriore aumento dei canoni »: analogamente, l'articolo 2 della legge 17 dicembre 1965, n. 1395, relativo alla proroga delle locazioni per tutti gli altri immobili urbani, recita: « Per quanto non previsto dall'articolo precedente, continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme della legge 21 dicembre 1966, n. 1521, escluso ogni ulteriore aumento dei canoni ».

P I C C H I O T T I . A me pare che l'intelligente osservazione fatta dal senatore Monni possa considerarsi insita nelle stesse parole del disegno di legge e cioè dove nel primo comma è detto che il termine del 30 giugno 1966 è prorogato al 31 dicembre 1966 o alle successive scadenze consuetudinarie. Si deve ritenere che la stessa interpretazione debba darsi anche alla disposizione contenuta nel terzo comma, nel caso che ci si trovi in condizione di dover

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 35<sup>a</sup> SEDUTA (22 giugno 1966)

oltrepassare ancora il termine del 31 dicembre 1966 anche nei riguardi dei canoni.

**P R E S I D E N T E .** Poichè l'articolo 2 a cui si richiama il terzo comma dell'articolo 1 non dispone altro che l'esclusione di ogni ulteriore aumento dei canoni, è evidente che se si proroga il contratto, si proroga correlativamente il canone: un contratto di locazione senza canone, infatti, sarebbe nullo, come sarebbe nulla, ad esempio, una vendita senza prezzo.

**P A F U N D I .** Pur apprezzando moltissimo la finezza giuridica del collega Monni, tuttavia non posso non rilevare che, a mio avviso, si tratta di una preoccupazione forse un poco eccessiva. Il termine previsto per i contratti di locazione, infatti, è prorogato alla data del 31 dicembre 1966 o alle successive scadenze consuetudinarie con tutte le conseguenze che tale proroga comporta e, quindi, è prorogato implicitamente anche il termine relativo ai canoni.

**M A R I S .** Onorevoli colleghi, a me pare che ci stiamo perdendo dietro un falso problema.

Il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, come sempre è stato fatto con il primo comma dell'articolo 1 delle leggi precedenti, proroga semplicemente il termine del rapporto locatizio e lo proroga fino al 31 dicembre 1966 o alle successive scadenze consuetudinarie. Per quanto si riferisce, invece, ai canoni, si stabilisce al terzo comma che le disposizioni già in vigore continuano ad osservarsi fino al 31 dicembre 1966; il che evidentemente significa che all'indomani del 31 dicembre 1966 per i contratti di locazione che saranno spirati in virtù della norma di cui al primo comma si potranno aumentare i canoni, mentre per i contratti di locazione che a tale data non saranno ancora scaduti, perchè proseguono consuetudinariamente fino ad una scadenza più lontana, l'aumento del canone non sarà evidentemente possibile.

Questa, a mio avviso, è l'unica interpretazione logica.

Poichè ci troviamo in sede di dichiarazione di voto, vorrei però aggiungere qualche

considerazione, che mi è stata suggerita dall'intervento dell'onorevole Ministro, il quale ha detto cose sulle quali non concordo assolutamente.

In particolare, nel ricordare la complessa vicenda dei rapporti locatizi, ha rilevato che nella Commissione speciale della Camera dei deputati sono state lungamente dibattute proposte di legge provenienti da rappresentanti di vari Gruppi parlamentari, e cioè dal Gruppo democristiano, dal Gruppo socialista e dal Gruppo comunista, ed ha concluso affermando, in buona sostanza, che il Governo ha lasciato giocare, per così dire, questi ragazzini con dei provvedimenti nei quali sono previste cose più grandi di loro, come la giusta causa, come la durata del contratto, come il parametro per l'equo canone di locazione e così via, ben sapendo che non sarebbero mai pervenuti ad un accordo sostanziale e non avrebbero mai potuto risolvere la questione.

**R E A L E ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Mi scusi se la interrompo, senatore Maris, ma non mi sembra opportuno che in sede di dichiarazione di voto lei si metta a fare una polemica con me, fra l'altro attribuendomi cose che non ho detto.

**M A R I S** Concludo dicendo che non è affatto vero che i disegni di legge sulla materia presentati alla Camera dei deputati dai vari Gruppi parlamentari siano falliti per incapacità degli stessi Gruppi, i quali anzi stavano per raggiungere un accordo, ma...

**R E A L E ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Io non ho parlato di incapacità, bensì di ragioni obiettive e di difficoltà della materia!

**M A R I S .** ... ma sono falliti per colpa del Governo, il quale è intervenuto massicciamente, pesantemente per farli naufragare.

**R E A L E ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo non è mai intervenuto; anzi vi sono state continue proteste proprio perchè non interveniva!

M A R I S . In proposito, ricordo un famoso Consiglio dei ministri, non quello che ha varato il presente provvedimento, che precedette un intervento del Sottosegretario di Stato de' Cocci alla Commissione della Camera dei deputati, nel corso del quale il Sottosegretario chiese alla Commissione di non andare avanti nell'esame dei vari provvedimenti, poichè questi creavano delle difficoltà enormi.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Desidero precisare in primo luogo che non si trattò di un Consiglio dei ministri, ma di una riunione di alcuni Ministri e di esperti, e in secondo luogo che il Sottosegretario di Stato de' Cocci fu inviato alla Commissione per pregarla di attendere nelle definizione di merito, dal momento che il Governo avrebbe presentato anch'esso un disegno di legge che avrebbe potuto essere esaminato insieme con quelli già in discussione.

M A R I S . Riconosce, quindi, che l'intervento del Governo c'è stato proprio nel momento in cui i vari Gruppi stavano per giungere ad un accordo!

Ad ogni modo, nell'esprimere il voto favorevole del nostro Gruppo al presente disegno di legge, desidero precisare che, a nostro parere, l'unica disposizione giusta del provvedimento presentato dal Governo è costituita appunto dalla proroga che stiamo approvando, mentre tutto il resto è da respingersi globalmente in quanto assolutamente non valido.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Desidero far notare, però, al senatore Maris che in questo momento non ho neanche lontanamente accennato al merito di quel provvedimento più generale; mi sono limitato a ricordare che era stato già presentato e che era attualmente all'esame della Commissione speciale dell'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il termine del 30 giugno 1966, di cui alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, ed alle disposizioni degli articoli 1 e 3 della legge 17 dicembre 1965, n. 1395, è prorogato al 31 dicembre 1966, o alle successive scadenze consuetudinarie.

La proroga di cui sopra ha efficacia per tutti i contratti ancora in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino alla data del 31 dicembre 1966 continuano ad osservarsi le disposizioni di cui al rispettivo articolo 2 delle leggi indicate nel primo comma.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Nicoletti, Grassi e Veronesi un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole « o alle successive scadenze consuetudinarie ».

M O N N I . Dichiaro che voterò a favore di questo emendamento, per coerenza con quanto ho detto in sede di discussione generale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Nicoletti, Grassi e Veronesi.

(Non è approvato).

Sempre a questo articolo è stato presentato subordinatamente dal senatore Monni un emendamento tendente ad aggiungere, nel terzo comma, dopo le parole « 31 dicembre 1966 », le altre « o alle successive scadenze consuetudinarie ».

M O N N I . Poichè l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Nicoletti non è stato approvato, ritengo assolutamente necessario aggiungere l'espressione « o alle successive scadenze consuetudinarie »

anche al terzo comma, onde evitare l'incongruenza chiara ed evidente — di cui chi ha proposto l'aggiunta, ripeto, alla Camera dei deputati non si è accorto — attualmente esistente tra il primo e il terzo comma.

**P R E S I D E N T E .** Non mi sembra, però, che l'omissione di questa espressione possa turbare l'economia del provvedimento: come è stato già rilevato in precedenza, è evidente che se si proroga il termine dei contratti, si proroga anche quello dei canoni...

**M O N N I .** ...limitandolo però al 31 dicembre 1966, mentre per quanto si riferisce al primo comma viene esteso anche alle successive scadenze consuetudinarie.

**P R E S I D E N T E .** Faccio presente al senatore Monni che il disegno di legge presenta carattere di particolare urgenza e che, quindi, l'introduzione eventuale di un emendamento, richiedendo un'ulteriore approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento potrebbe essere causa di un pericoloso ritardo nella entrata in vigore della legge.

**M O N N I .** Insisto comunque nel mio emendamento anche per dimostrare che nella Commissione del Senato l'esame dei vari provvedimenti viene fatto con una certa cura ed attenzione.

**B E R L I N G I E R I .** A proposito dell'emendamento aggiuntivo in questione, vorrei far osservare all'onorevole collega, anzi a me stesso, poichè certamente il senatore Monni non ha bisogno di ricordo essendo perfettamente edotto delle leggi che regolano la Nazione, che a mio avviso non vi può essere alcuna perplessità, alcun dubbio su quello che è il diritto del locatore ed il dovere del conduttore nel caso che vi sia una scadenza consuetudinaria che vada al di là del 31 dicembre 1966. Però, siccome il canone è regolato, in base all'attuale formulazione del terzo comma, soltanto fino al 31 dicembre 1966, il senatore Monni si domanda cosa accadrà dopo quella data. Evidente-

mente, accadrà che il conduttore dirà al locatore, nel caso questi volesse chiedere un aumento del canone, che questo non è possibile, dal momento che il primo comma dell'articolo 1 gli dà diritto di rimanere nella cosa locata sino alla scadenza consuetudinaria; ed allora per questo rapporto continuativo — vi è una volontà di legge che si sostituisce alla volontà contrattuale — permanendo il conduttore nella cosa locata, dovrà ovviamente permanervi alle medesime condizioni di prima.

Infine, se ciò non bastasse, ci si può sempre richiamare all'articolo 1597 del Codice civile, che non viene abrogato, il quale al primo e secondo comma recita:

« La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata, o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non è stata comunicata la disdetta a norma dell'articolo precedente.

La nuova locazione è regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata è quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato ».

Tale articolo, quindi, consente fino alla scadenza della cosa locata — pertanto anche oltre il 31 dicembre 1966 — di permanervi alle stesse condizioni di prima.

**A J R O L D I .** In occasione dell'esame di eventuali proroghe del termine dei contratti di locazione bloccati, il legislatore si è sempre preoccupato di stabilire se in pendenza del blocco si potesse o non si potesse consentire un equo aumento del canone. Fino ad una certa data — mi pare fino al 1960 e forse anche oltre — contestualmente alla proroga del blocco erano previste le disposizioni per un aumento percentuale del relativo canone: quando però si è arrivati alla decisione di varare finalmente una regolamentazione definitiva della materia delle locazioni, il legislatore ha prorogato il termine per il tempo necessario ad emanare tali disposizioni, fermo restando il principio delle scadenze consuetudinarie successive, ma — trattandosi di una proroga di carattere temporaneo e molto limitato: l'ultima, ad

esempio, è stata di soli 6 mesi — ha ritenuto che non si dovesse passare alla revisione, sia pure in equo aumento, del canone. Di conseguenza è stato predisposto l'articolo 2 delle leggi n. 1394 e n. 1395 del 1965, più volte citato, il quale appunto stabilisce che in pendenza di questa proroga resta fermo il blocco del canone.

Ora, la disposizione dell'articolo 2 in questione, relativa al blocco dei canoni, che si proietta consuetudinariamente per l'avvenire, non è affatto in contrasto, a mio avviso, con l'articolo 1 del disegno di legge in esame: è una disposizione ristretta che ha avuto valore per i passati 6 mesi e che si proietta nei futuri 6 mesi.

A mio parere, quindi, non vi è alcuna contraddizione. Tutt'al più si potrebbe pensare ad una certa situazione pleonastica: è evidente, infatti, che se il legislatore non dice niente in proposito il canone non si può aumentare. Tuttavia, se tale disposizione è stata prevista, non vedo perchè si dovrebbe rimandare il disegno di legge alla Camera per la relativa approvazione soltanto perchè non è stata espressa in modo esatto.

Per quanto si riferisce poi al richiamo fatto dal senatore Berlingieri all'articolo 1597 del Codice civile, devo dire che, a mio avviso, è esatto fino ad un certo punto, poichè in materia di proroghe legali di locazioni ci troviamo in una situazione di chiarissima unilateralità. Il Supremo Collegio, infatti, ha stabilito moltissime volte che siccome la proroga è concessa in favore del conduttore, il conduttore stesso se ne può andare quando vuole senza bisogno di dare alcuna disdetta.

In conclusione, quindi, a me pare che, essendo stata data questa inquadratura, forse sotto un certo profilo anche pleonastica, non sia il caso di rimandare alla Camera dei deputati un disegno di legge che — è necessario non dimenticarlo — ha una natura del tutto temporanea, in quanto serve soltanto a dare il tempo al Parlamento di studiare ed approvare la disciplina organica di questa delicata materia.

**B E R L I N G I E R I .** Nel caso che il legislatore abbia definitivamente stabilito

ad un certo momento la scadenza terminale del contratto ed il locatore, poichè il conduttore non se ne va, abbia iniziato la procedura di sfratto, nella pendenza di questo termine il conduttore che fitto dovrà pagare? Non pagherà forse il medesimo che pagava prima?

**A J R O L D I .** Il senatore Berlingieri vorrà ammettere, però, che nel disegno di legge organico che sarà sottoposto alla nostra approvazione sarà prevista senz'altro qualcosa anche a questo riguardo.

**B E R L I N G I E R I .** Non c'è dubbio su questo.

**M O N N I .** Desidero far presente al senatore Berlingieri che la materia che stiamo trattando è in contrasto con il Codice civile, essendo tutta regolata da leggi speciali, le quali evidentemente modificano qualcosa di già esistente.

Ritengo inoltre che si debba sempre legiferare con estrema attenzione indipendentemente dalla portata del provvedimento che si esamina. La verità, a mio avviso, è piuttosto un'altra e cioè che il terzo comma dell'articolo 1 aveva una ragione d'essere rispetto al testo governativo. Ora, invece, essendo stata introdotta quell'aggiunta nel primo comma, l'ultima parte, secondo il mio parere, si presenta del tutto pleonastica ed inutile: tuttavia, dal momento che è stata mantenuta, dovevano accorgersi i colleghi dell'altro ramo del Parlamento che nel primo comma era stata introdotta una aggiunta e che, quindi doveva essere correlativamente modificato, per l'armonia e la giusta applicazione della norma, il terzo comma.

So perfettamente che il mio emendamento sarà respinto, tuttavia intendo ugualmente mantenerlo poichè, a mio avviso, la contraddizione tra il primo ed il terzo comma è troppo evidente.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Monni.

*(Non è approvato).*

M O N N I . Dichiaro di astenermi dalla votazione del presente articolo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

(È approvato).

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

N I C O L E T T I . Anche a nome del Gruppo liberale, dichiaro che voterò contro il disegno di legge nel suo complesso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo » (1615) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

A J R O L D I , *relatore*. Onorevoli colleghi, con legge 3 febbraio 1963, n. 112, sono state emanate disposizioni formali per la tutela del titolo e della professione di geologo. Nei 16 articoli dei quali è costituito il testo di detta legge è contenuta una nor-

mativa sulla tutela del titolo della professione di geologo, del suo oggetto e dell'ambito della sua attività; sulla costituzione degli albi e sui requisiti necessari per ottenere la iscrizioni; sugli organi direttivi e di controllo, delegandosi la relativa regolamentazione a decreto del Capo dello Stato da emanarsi entro un anno.

Senonchè la detta legge manifestò talune carenze di carattere formale-sostanziale, principalmente in relazione alla struttura degli organi rappresentativi, alla loro costituzione e durata, al metodo elettorale ed alla determinazione dei poteri disciplinari e amministrativi. Inoltre si rendevano di evidente necessità norme di prima attuazione per il funzionamento del nuovo ordine professionale.

A colmare queste lacune ed a regolamentare la materia provvede il disegno di legge d'iniziativa governativa, presentato alla Camera dei deputati ove, dalla IV Commissione venne approvato in sede deliberante, con talune modifiche del testo originario, nella seduta del 16 marzo 1966.

Secondo il testo della legge del 1963, ferma restando l'alta vigilanza esercitata dal Ministero di grazia e giustizia sugli Ordini professionali, l'organo che presiede e che rappresenta l'Ordine dei geologi e che lo gestisce, è il Consiglio nazionale. Non vi è, però, indicata la composizione, la durata e la procedura per l'elezione dei suoi componenti: sono invece specificate le sue funzioni di rappresentanza e tutela, di disciplina, di conservazione e aggiornamento degli albi e di amministrazione. Ben specificate, invece, sono dagli articoli 10 e 11 della legge del 1963 le funzioni e la costituzione della Commissione centrale dell'ordine, che decide sui reclami proposti contro le decisioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione o cancellazione dagli albi, in materia elettorale e disciplinare. Tale Commissione è solo in parte elettiva, perchè è presieduta da un magistrato di Cassazione, il vice presidente è il Capo dell'ufficio professioni presso il Ministero di grazia e giustizia o un magistrato da lui designato, e due componenti sono designati rispettivamente dal Ministero dell'industria e del commercio e dal Ministero

della pubblica istruzione. Vi sono però nove membri elettivi fra gli iscritti all'Albo dei geologi.

Ecco, dunque, che, col testo delle norme integrative che si sottopongono al nostro esame, la materia viene ad assumere un carattere di maggiore organicità e completezza ed addivene alla pratica attuazione della legge attraverso alle sue norme finali.

Il testo delle norme integrative e di attuazione può, per sintesi, essere esaminato raggruppando i 21 articoli di cui è composto, per diversi argomenti.

In primo luogo la costituzione e il funzionamento del Consiglio nazionale sono precisate dall'articolo 1. Esso si compone di nove membri che nella riunione di insediamento convocata dal Ministro di grazia e giustizia, presieduta dal consigliere più anziano di età, elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere. È previsto il cosiddetto numero legale per la validità delle riunioni; la sostituzione temporanea del presidente o dei vicepresidenti impediti; il metodo della prevalenza del voto presidenziale in caso di parità e ad eccezione dei procedimenti disciplinari ove acquista, in caso di parità, preminenza la tesi più favorevole all'incolpato. Queste stesse norme, eccezion fatta per l'ufficio di presidenza, valgono anche per la Commissione centrale (articolo 10). La durata è fissata in tre anni per il Consiglio nazionale e in quattro per la Commissione centrale.

In secondo luogo abbiamo la procedura per l'elezione del Consiglio nazionale e dei nove geologi chiamati a far parte della Commissione centrale.

Sotto il profilo soggettivo e dell'elettorato attivo e passivo, sono esclusi gli iscritti all'Albo speciale (gli iscritti all'Albo speciale sono coloro che non esercitano la professione di geologo, ma sono impiegati presso uffici pubblici) e coloro che siano sospesi dall'esercizio della professione.

Quanto al procedimento per la indizione delle elezioni del Consiglio nazionale e della parte elettiva della Commissione centrale, per la espressione del voto, per gli scrutini,

la legge segue gli schemi fondamentali dell'ordinamento elettorale, così:

per la indicazione della data delle elezioni (articolo 2);

per la compilazione dell'elenco degli iscritti aventi diritto a voto (articolo 3);

per la costituzione del seggio (articoli 3 e 4);

per le operazioni di voto e di scrutinio (articoli 5 e 6);

per l'esercizio del diritto di opzione (articolo 7);

per la proclamazione degli eletti e per la sostituzione nei seggi rimasti vacanti (articoli 9 e 10 ultimo comma).

Vanno però sottolineati i seguenti punti:

a) sono previste due assemblee con data prefissata, rispettivamente in prima e in seconda convocazione, degli elettori. Si fa luogo alla seconda assemblea e votazione ove nella prima non abbia votato almeno la metà degli iscritti. Per la seconda votazione basta il *quorum* di un quarto degli elettori, ma se il quarto non si raggiunge, il Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario che provvede a riconvocare le assemblee per le elezioni.

Su questo punto il relatore ritiene che, attesa la probabilità della iscrizione all'Albo professionale di un rilevante numero di esercitanti la professione del geologo, sia da preferirsi il testo originario del Governo che indicava il detto *quorum* rispettivamente in un quarto per la prima convocazione e in un decimo per la seconda. È certo che occorre evitare il ripetersi di complesse operazioni elettorali, di lunghe vacanze degli organi democratici ed il permanere di gestioni commissariali;

b) è ammesso il voto per posta, mediante richiesta preventiva della scheda alla segreteria dell'Ordine. Tale scheda coll'espressione del voto l'elettore deve curare di far pervenire al seggio prima della chiusura della votazione, inviandola in busta chiusa, firmata ed autenticata. Il presidente del seggio, verificatane l'integrità, apre a busta, ne estrae la scheda senza aprirla e, fatto appor-

re il visto da uno scrutatore, la depone nell'urna;

c) sono considerate nulle le schede che contengono un numero di nominativi eccedenti quello dei candidati da eleggere.

Il relatore non condivide questa sanzione che può invece limitarsi — come avviene presso gli Ordini forensi — alla declaratoria di nullità dei nomi scritti, nell'ordine, successivamente a quello che copre il numero massimo dei candidati da eleggere (articolo 6). (Questo stesso sistema è seguito dall'articolo 60 del testo unico delle leggi elettorali per la Camera dei deputati, 30 marzo 1957, n. 361, ultimo capoverso);

d) sono ammesse elezioni parziali suppletive, per la copertura di posti vacanti, fermo il principio che la durata e quindi la scadenza del Consiglio nazionale e della Commissione centrale restano immutati.

In terzo luogo il testo di legge regola la delicata materia disciplinare (articolo 14).

Il contesto è amplissimo: « chiunque si comporta in modo non conforme alla dignità e al decoro professionale »; onde il giudizio circa l'applicazione ad ogni singolo caso delle sanzioni, che vanno dalla censura alla sospensione ed alla radiazione dall'Albo (generale o speciale), è rimesso all'organo giudicante.

La sospensione ha, poi, luogo di diritto:

a) in caso di emissione di un mandato di cattura;

b) nel caso di morosità oltre i 12 mesi nel pagamento dei contributi.

Il procedimento disciplinare è regolato dall'articolo 15 che prevede la notifica dell'addebito e la garanzia di difesa dell'incolpato che ha diritto di essere sentito personalmente.

La procedura per i ricorsi contro le decisioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione o cancellazione dall'Albo, in materia disciplinare e di eleggibilità, non si esaurisce in sede interna, ma dà adito sia all'interessato che al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale (cui le decisioni vanno notificate) di adire l'Autorità giudi-

ziaria, che provvede in camera di consiglio, sentito l'interessato e il pubblico ministero.

In primo e in secondo grado il Collegio è integrato da due geologi nominati ai sensi dell'articolo 16 (penultimo comma).

Al relatore pare pleonastica e non atta a chiarire il testo legislativo la dizione dell'ultimo comma dell'articolo 16, essendo chiaro che l'Autorità giudiziaria decide secondo la potestà che le deriva dalla sua funzione e secondo le norme ordinarie del processo.

In quarto luogo si stabilisce, con l'articolo 17, che le tariffe degli onorari, delle indennità e i criteri per il rimborso delle spese sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello dell'industria e del commercio, su proposta del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Infine, chiudono il disegno di legge le norme transitorie per la prima formazione dell'Albo professionale, per l'elezione del Consiglio nazionale e della Commissione centrale.

Nella carenza del Consiglio nazionale, provvede una Commissione nominata dal Guardasigilli, presieduta da un magistrato d'appello, composta da quattro persone competenti nell'attività professionale specifica, in possesso dei titoli accademici, o che siano titolari di cattedra, liberi docenti o incaricati del gruppo geominerale.

L'articolo 18, che regola questa materia, contiene anche disposizioni materiali per la iscrizione agli Albi, l'indicazione dei dati di ciascun iscritto, eccetera.

Nella carenza della Commissione centrale, funzionerà temporaneamente una Commissione straordinaria (articolo 19) composta dal magistrato e dai funzionari designati per la Commissione centrale (articolo 12) e da nove componenti designati dal Ministro, aventi i requisiti di cui al ricordato articolo 18. La Commissione straordinaria viene nominata con decreto del Capo dello Stato e funziona fino all'insediamento della Commissione centrale. Si applicano alla Commissione straordinaria le disposizioni dell'articolo 16 che consentono il ricorso all'Autorità giudiziaria.

Per indire la elezione del primo Consiglio nazionale e dei suoi componenti, nonchè dei

membri elettivi della Commissione centrale è prevista (articolo 20) la nomina da parte del Ministro di grazia e giustizia di un commissario che fungerà anche da presidente del seggio elettorale.

Da ultimo, l'articolo 21 provvede a determinare in via provvisoria la misura dei contributi da versarsi dagli interessati, fino all'insediamento del primo Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi.

Il relatore esprime, infine, parere pienamente favorevole all'approvazione del disegno di legge, che è ad un tempo norma integrativa e norma regolamentare; tuttavia ritiene opportuno proporre i seguenti emendamenti:

all'articolo 6 propone di sostituire al secondo comma, le parole: « la metà » con le altre: « un terzo », e al terzo comma di sostituire la parola « quarto » con l'altra: « decimo », onde evitare che per il disinteresse di alcuni professionisti si debba giungere ad una gestione commissariale in quanto non si è potuto procedere alla nomina dei dirigenti per il mancato raggiungimento del numero richiesto di votanti; al quarto comma, dello stesso articolo, propone di sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Non si tiene conto, nell'ordine dei nominativi indicati sulla scheda, di quelli che eccedono il numero dei candidati da eleggere », perchè in questo modo ci si troverebbe d'accordo con i principi generali della legislazione elettorale;

all'articolo 12 propone di sopprimere, nel primo comma, dopo la parola « procuratore » la parola « generale », in quanto si tratta senza dubbio di un refuso di stampa, perchè il Procuratore della Repubblica è presso il Tribunale e il Procuratore generale è presso la Corte di appello;

all'articolo 16, poichè appare indubbio che il Tribunale e la Corte possono entrare anche nel merito delle decisioni della Commissione centrale, propone di sopprimere l'ultimo comma, dove si dice: « La sentenza può anche annullare, modificare o revocare la deliberazione impugnata », perchè è chiaro che tutti questi istituti rientrano nell'ambito dell'ordinario processo e quindi non

vi è ragione di fare una elencazione che non sarebbe poi neanche completa.

NICOLETTI. Concordo pienamente con quanto ha esposto nella sua relazione il senatore Ajroldi; mi riservo di intervenire, eventualmente, nel corso dell'esame dei singoli articoli.

MONNI. Desidero anzitutto rilevare l'opportunità e la necessità di rivolgere una parola di lode al senatore Ajroldi per la sua esauriente relazione. È una materia arida che molte volte sfugge all'attenzione, ma il collega Ajroldi ha fatto in modo che la nostra attenzione fosse richiamata e noi l'abbiamo ascoltato attentamente.

Dichiaro, pertanto di concordare con quanto ha esposto il relatore e sugli emendamenti che ha ritenuto di proporre.

MARIS. Accetto la relazione fatta dal senatore Ajroldi; ritengo tuttavia necessario modificare il primo comma dell'articolo 5, al fine di garantire maggiormente la segretezza del voto espresso per lettera.

L'articolo 5 del presente disegno di legge stabilisce che le schede, recanti l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione siano firmate all'esterno da uno degli scrutatori in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto; inoltre, essendo ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, stabilisce che il presidente del seggio, quando riceve una busta con la scheda, verificata e fattane constatare l'integrità, apra la busta, ne estraiga la scheda senza aprirla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la deponga nell'urna.

Ora, per difendere la segretezza del voto espresso per lettera, è necessario stabilire che lo scrutatore che apporrà la sua firma sulla scheda pervenuta nella busta sia lo stesso scrutatore che ha firmato le altre schede in distribuzione nel seggio, perchè potrebbe verificarsi che uno scrutatore firmi le schede distribuite nel seggio e l'altro le schede pervenute per lettera rendendo

così possibile la identificazione delle schede pervenute per lettera.

KUNTZE. Dovrebbero firmare ambedue gli scrutatori !

AJROLDI, *relatore*. È consuetudine che gli scrutatori si dividano il compito: metà schede le firma uno e metà l'altro; perchè vistare circa duemila schede non è cosa da poco! Anzi, riterrei che sotto questo profilo due scrutatori sono anche pochi a svolgere questo incarico.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è necessario che sia sempre lo stesso scrutatore a firmare le schede, perchè essendo due gli scrutatori, anche le schede di coloro che hanno votato di persona sono parte firmate da uno scrutatore e parte dall'altro!

MARIS. Il primo comma dell'articolo 5 potrebbe essere sostituito con il seguente: « Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, e timbrate con il timbro dell'Ordine dei geologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, ed in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, prima dell'inizio della votazione, sono ripartite fra gli scrutatori. Lo scrutatore appone la sua firma all'esterno della scheda ».

AJROLDI, *relatore*. Concordo su questa nuova formulazione del primo comma dell'articolo 5.

KUNTZE. Per quanto riguarda l'articolo 16, mentre sono d'accordo sulla opportunità di portare ad un terzo il *quorum* per la prima convocazione, ritengo che il *quorum* di un decimo sia troppo basso per la seconda convocazione.

AJROLDI, *relatore*. Dipende dal numero dei geologi!

KUNTZE. Verrebbe enormemente svalutato il risultato della votazione!

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Noi abbiamo difeso il testo governativo perchè, in considerazione di eventuali manifestazioni di assenteismo da parte degli iscritti, l'elevare troppo il *quorum* può portare a degli inconvenienti. Comunque non ci siamo opposti alla modifica apportata dalla Camera dei deputati.

KUNTZE. Almeno si potrebbe portare ad un sesto!

AJROLDI, *relatore*. Non ho niente in contrario ad accettare la proposta del senatore Kuntze, cioè di portare ad un sesto il *quorum* per la seconda convocazione.

MARIS. Per quanto riguarda l'articolo 12 e precisamente la soppressione, al primo comma, della parola: « generale », proposta dal relatore, è certo che la Camera dei deputati non intendeva riferirsi alla Corte d'appello?

AJROLDI, *relatore*. Sì, perchè tutti gli atti sono notificati al Procuratore della Repubblica.

PRESIDENTE. L'articolo 12 non dà nessun potere e nessuna competenza al Procuratore generale?

AJROLDI, *relatore*. No; infatti, il relazione alle impugnazioni contro le deliberazioni della Commissione centrale in materia di iscrizione o di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale, nonchè in materia disciplinare o di eleggibilità, l'articolo 16 del disegno di legge stabilisce che queste vengano effettuate davanti al tribunale di Roma dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. In merito al terzo comma dell'articolo 12, gli uffici tecnici giustamente fanno osservare che la disposizione non risulterebbe coordinata con l'articolo 2, secondo comma, che prevede la permanenza in carica del Consiglio nazionale uscente fino all'insediamento

del nuovo Consiglio, nonchè con il disposto dell'articolo 11 della legge 1912 che attribuisce al commissario straordinario le funzioni del Consiglio nazionale e in particolare la competenza di indire nuove elezioni.

Per tali considerazioni, si ritiene opportuno proporre la soppressione del terzo comma dell'articolo 12 ed eventualmente rendere esplicita, all'articolo 6, la competenza del Consiglio nazionale uscente ad indire nuove elezioni ove non risulti raggiunto il *quorum* stabilito in seconda convocazione.

AJROLDI, *relatore*. All'articolo 6, terzo comma, si potrebbe allora sostituire la seconda frase con la seguente: « La seconda votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

(*Elettorato*).

Il Consiglio nazionale dell'ordine dei geologi, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, ha sede in Roma ed è composto di nove membri.

Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio nazionale e della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.

Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale.

Gli eletti al Consiglio nazionale ed alla Commissione centrale sono rieleggibili

(*È approvato*).

#### Art. 2.

(*Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine*).

L'elezione del Consiglio nazionale ha luogo nei trenta giorni successivi alla scadenza

del Consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del Consiglio uscente.

Il Consiglio nazionale uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del Consiglio nazionale dell'Ordine.

L'avviso di convocazione è spedito per lettera raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima, a tutti gli iscritti nell'albo.

L'avviso di convocazione, che è comunicato al Ministro di grazia e giustizia, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e di chiusura dell'assemblea in prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a non meno di venti giorni dalla prima.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. L'articolo 2, primo comma, stabiliva, nel testo governativo, che l'elezione del Consiglio nazionale dovesse svolgersi nei trenta giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica. La Camera dei deputati ha ritenuto di modificare stabilendo che l'elezione del Consiglio nazionale avesse luogo nei trenta giorni successivi alla scadenza del Consiglio in carica.

Ora, non si vede il motivo per cui debba crearsi questo vuoto tra i due momenti, cioè tra la scadenza del Consiglio in carica e l'elezione del nuovo Consiglio.

KUNTZE. La stessa cosa avviene presso gli altri ordini professionali!

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Si tratta quindi di una proroga che diventa normale, non è più eccezionale. Allora tanto vale dire che aumenta la durata in carica del vecchio Consiglio.

MARIS. Secondo me, l'elezione a Consiglio scaduto ha ragion d'essere, perchè se l'elezione viene fatta mentre il Consiglio è in carica non solo per l'ordinaria amministrazione ma anche per i provvedimenti disciplinari, il Consiglio eletto dovrà attendere, prima di insediarsi che il Consiglio

precedente abbia esaurito la sua vita; inoltre, gli iscritti verrebbero a partecipare alle elezioni quando è ancora in carica un Consiglio che proprio per il fatto di essere in carica ha una forza, per i mille legami che ha con la categoria che amministra, e che non ha più allorquando è scaduto.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2, di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

*(Elenco degli elettori - Seggio elettorale).*

Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del Consiglio nazionale dispone la compilazione dell'elenco degli iscritti nell'albo.

L'elenco contiene per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonchè, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

Il seggio, a cura del presidente del Consiglio nazionale, è istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

*(Composizione del seggio elettorale).*

Il presidente del Consiglio nazionale prima dell'inizio della votazione sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario del seggio: in caso di impedimento il segretario è sostituito da un consigliere scelto dal presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

*(È approvato).*

#### Art. 5.

*(Votazione).*

Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, e timbrate con il timbro dell'Ordine dei geologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

Quando le elezioni dei componenti del Consiglio nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale si svolgono contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso.

L'elettore, previo accertamento della sua identità personale, viene ammesso a votare e, ritirata la scheda, la compila immediatamente nella parte della sala a ciò destinata: quindi la chiude e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L'elettore, all'uopo, richiede alla segreteria dell'Ordine la scheda debitamente timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta chiusa sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o suo delegato oppure da un notaio o dal conciliatore, nonchè la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione. Il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda senza aprirla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

Non è ammesso il voto per delega.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Maris un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, e timbrate con il timbro dell'Ordine

dei geologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, ed in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, prima dell'inizio della votazione, sono ripartite fra gli scrutatori. Lo scrutatore appone la sua firma all'esterno della scheda ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 6.

(Scrutinio).

Dopo che abbiano votato tutti gli iscritti nelle liste elettorali o decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori ancora presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti.

Se i votanti sono almeno la metà degli elettori, dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che si svolgono pubblicamente e senza interruzione.

In caso contrario, raccolte le schede in un plico sigillato, rinvia le operazioni per la nuova votazione alla seconda convocazione, rinnovando gli avvisi con le modalità di cui all'articolo 2. Per la validità della seconda votazione il numero dei votanti non può essere inferiore ad un quarto degli elettori.

Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Sono, altresì, nulle le schede contenenti un numero di nominativi eccedenti quello dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

Il presidente del seggio provvede, quindi, alla proclamazione dei candidati eletti secondo l'ordine della graduatoria.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario stesso.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore, senatore Ajroldi, i seguenti emendamenti: al secondo comma, sostituire alle parole: « la metà » le altre: « un terzo ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Al terzo comma, sostituire le parole: « Per la validità della seconda votazione il numero dei votanti non può essere inferiore ad un quarto degli elettori », con le altre: « La seconda votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Al quarto comma, sostituire le parole: « Sono, altresì, nulle le schede contenenti un numero di nominativi eccedenti quello dei candidati da eleggere », con le altre: « Non si tiene conto, nell'ordine dei nominativi ivi indicati sulla scheda, di quelli che eccedono il numero dei candidati da eleggere ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 7.

(Diritto di opzione - Sostituzione).

Qualora un membro della Commissione centrale risulti eletto membro del Consiglio nazionale dell'Ordine o, in caso di contemporanea elezione, un candidato risulti eletto membro di ambedue gli organi, esso deve, entro tre giorni dalla comunicazione

della proclamazione, optare per una delle due cariche. In mancanza di opzioni si presume che l'interessato abbia rinunciato alla carica di membro del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Per la sostituzione il Consiglio nazionale provvede a norma dell'articolo 10 della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 8.

(Elezione dei membri della Commissione centrale - Opzione).

Per la elezione dei membri della Commissione centrale di cui alla lettera *d*) dell'articolo 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, valgono, in quanto applicabili, le norme per l'elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Quando un membro del Consiglio nazionale è eletto membro della Commissione centrale questi è tenuto ad optare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 7 della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 9.

(Comunicazioni dell'esito delle elezioni).

Il presidente del seggio, immediatamente dopo la proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministro di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio nazionale.

I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

(È approvato).

#### Art. 10.

(Riunioni del Consiglio nazionale e della Commissione centrale - Cariche e durata).

Il Ministro di grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne dà comunicazione ai componenti eletti del Con-

siglio nazionale e li convoca per l'insediamento.

Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, sono eletti: un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Per la Commissione centrale il Ministro di grazia e giustizia provvede ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112.

Per la validità delle adunanze della Commissione centrale e del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Quando il presidente e il vice presidente sono assenti od impediti ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'incolpato e, negli altri casi, il voto del presidente.

Il Consiglio nazionale e la Commissione centrale durano in carica rispettivamente tre e quattro anni, con decorrenza dalla relativa data di insediamento.

I componenti eletti, venuti a mancare per qualsiasi causa, sono sostituiti dagli eletti che li seguono nell'ordine della graduatoria. In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive. In ogni caso i predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

(È approvato).

#### Art. 11.

(Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale - Sostituzione - Rinnovo della elezione).

La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del Consiglio nazionale, invita detto Consiglio a provvedere alla loro sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 6, comma quinto, i candidati che seguono nell'ordine degli eletti.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 35<sup>a</sup> SEDUTA (22 giugno 1966)

In mancanza di tali candidati il Consiglio nazionale fissa entro due mesi la data per la elezione suppletiva. La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

(È approvato).

Art. 12.

(Rinnovo delle elezioni del Consiglio nazionale).

La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso che investe la elezione di tutto il Consiglio nazionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio stesso e al Ministro di grazia e giustizia nonché al procuratore generale della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Il Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio nazionale ed al commissario stesso.

Analogo provvedimento viene adottato dal Ministro di grazia e giustizia nel caso in cui, in sede di seconda votazione, non sia raggiunto il *quorum* di cui al terzo comma dell'articolo 6.

Il commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112, alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del Consiglio con le modalità previste dalla presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Ajroldi, un emendamento tendente a sopprimere, al primo comma, dopo la parola « procuratore », la parola: « generale ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

È stato inoltre presentato, dal Ministro di grazia e giustizia, un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma di questo articolo.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 12, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 13.

(Annullamento delle elezioni di membri elettivi della Commissione centrale).

La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso proposto contro l'elezione di singoli membri elettivi, provvede a darne immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia, che entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112, propone la loro sostituzione con i candidati che seguono nell'ordine degli eletti, in base alla graduatoria formata a norma dell'articolo 6, comma quinto.

In mancanza di tali candidati il Ministro di grazia e giustizia invita il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine ad indire elezioni suppletive.

Analogamente, il Ministro di grazia e giustizia, ricevutane comunicazione dalla Commissione centrale, provvede per l'ipotesi in cui sia accolto un ricorso proposto contro l'elezione di tutti i membri elettivi ed occorra procedere a nuove elezioni.

(È approvato).

Art. 14.

(Sanzioni disciplinari).

All'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale, che si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) censura;
- 2) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;
- 3) radiazione.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale: a) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura; b) la morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi all'Ordine. In queste ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo.

La sospensione per morosità è revocata con provvedimento del presidente del Con-

siglio, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

La radiazione è pronunciata di diritto nel caso in cui l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto:

a) nel caso di cui al precedente comma quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale;

b) negli altri casi quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.

Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 10 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, e dell'articolo 16 della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 15.

(Procedimento disciplinare).

Il Consiglio nazionale inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentare in un termine non inferiore a dieci giorni, documenti o memorie difensive. L'incolpato deve essere invitato a comparire innanzi al Consiglio, per essere sentito entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.

Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

La notifica si effettua secondo le norme contenute negli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile.

In caso di irreperibilità le notificazioni di cui ai due commi precedenti avvengono, inoltre, mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio nazionale.

(È approvato).

#### Art. 16.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale e della Commissione centrale).

Le impugnazioni previste dall'articolo 10 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sono proposte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.

I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

I ricorsi proposti dagli interessati avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale sono accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali.

Le deliberazioni della Commissione centrale in materia di iscrizione o di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale, nonché in materia disciplinare o di eleggibilità, sono impugnate davanti al tribunale di Roma dall'interessato o dal procuratore della Repubblica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.

Il tribunale provvede in camera di consiglio con sentenza, sentiti il Pubblico Ministero e l'interessato.

Il collegio presso il tribunale quanto presso la Corte di appello è integrato da due geologi, nominati in numero doppio all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della Corte stessa, su designazione della Commissione centrale.

La sentenza può anche annullare, modificare e revocare la deliberazione impugnata.

**R E A L E**, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero fare alcune osservazioni sull'articolo 16. In primo luogo voi sapete che con esso è stato introdotto il sistema della creazione di sezioni specializzate con la partecipazione di due « laici ». Ora il sesto comma dell'articolo nel suo testo originario, che è stato soppresso dalla Commissione della Camera, prevedeva una procedura di decisione semplificata; cioè in camera di consiglio anche per il giudizio d'appello. Invece per il testo sottoposto al nostro esame il giudizio di appello si dovrebbe svolgere secondo le forme usuali.

A J R O L D I , *relatore*. Si potrebbe allora tornare al testo governativo.

K U N T Z E . Al quarto comma si potrebbe parlare di impugnazione anche per il merito; ed in questo caso ogni dubbio sarebbe eliminato. L'ultimo comma, infatti, in quanto parla di annullamento e di revoca, si presta ad equivoci.

P R E S I D E N T E . Ma qual'è il motivo che ha determinato l'integrazione di cui al sesto comma?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Qui ci sono due problemi. Uno lo ha sollevato in questo momento il Presidente domandando perchè si fa questa integrazione. Io credo che questa integrazione sia stata determinata anche dagli interessati, perchè si è creduto di arricchire l'esperienza del magistrato in una materia che è la materia di tutti i giorni.

A J R O L D I , *relatore*. Si tratta di una questione grossa, di prestigio.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Anche di prestigio. Ma, a parte questo, io avrei alcune osservazioni da fare sul testo della Camera.

Al sesto comma dell'articolo 16 si stabilisce che il collegio presso il tribunale quanto presso la Corte di appello è integrato da due geologi, nominati dal Presidente della Corte stessa, su designazione della Commissione centrale. Ora, la Commissione centrale è, in certo senso, parte in causa, perchè il ricorso è avverso una decisione della Commissione centrale. Quindi l'integrazione dei due geologi va bene, essi però non debbono essere nominati su designazione della Commissione centrale.

In sostanza, le questioni sono due, una relativa alla designazione, l'altra relativa alla nomina. La nomina da parte del Presidente della Corte d'appello sarebbe in contrasto con l'articolo 10 della legge n. 195, che riserva al Consiglio superiore della Magistratura tale attribuzione oppure al Presidente della Corte d'appello su delega del Consiglio stesso. Qui si tratterebbe, infatti, della nomina di un giudice da parte del Presidente dello stesso collegio che va integrato, mentre tale

nomina dovrebbe avvenire invece da parte dell'organo che costituzionalmente nomina i giudici.

A J R O L D I , *relatore*. Io personalmente esprimo l'avviso che sia opportuno mantenere i due esperti per conformità con altri disegni di legge analoghi. La nomina dovrebbe avvenire da parte del Consiglio superiore della Magistratura o, per sua delega, dal Presidente della Corte d'appello, su designazione del Consiglio nazionale dell'ordine dei geologi.

L'ultimo comma dell'articolo 16 verrebbe poi sostituito con quello proposto dal Governò.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il sesto comma dell'articolo 16 dovrebbe essere formulato così: « Il collegio presso il tribunale e presso la Corte d'appello di Roma è integrato da due geologi. All'inizio dell'anno giudiziario il Consiglio superiore della Magistratura, o, per sua delega, il Presidente della Corte d'appello di Roma, nomina per ciascun grado, due componenti effettivi e due supplenti, su designazione, in numero doppio, del Consiglio nazionale dell'ordine dei geologi ».

P R E S I D E N T E . All'articolo 16 è stato presentato dal senatore Poët un emendamento tendente a sostituire al quarto comma la parola « impugnate » con le altre: « impugnabili, anche per il merito ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Poët.

(È approvato).

Il relatore ed il ministro Reale propongono di sostituire il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 16 con i seguenti:

« Il collegio presso il tribunale e presso la Corte d'appello di Roma è integrato da due geologi. All'inizio dell'anno giudiziario il Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, il Presidente della Corte di appello di Roma, nomina per ciascun grado due componenti effettivi e due supplenti, su designazione, in numero doppio, del Consiglio nazionale dell'ordine dei geologi.

L'appello della sentenza del tribunale è deciso con l'osservanza delle medesime forme ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo degli ultimi due commi dell'articolo 16.

(*E approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 16 con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

#### Art. 17.

(*Tariffa professionale*).

La tariffa professionale degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, su proposta del Consiglio nazionale dei geologi.

(*È approvato*).

#### Art. 18.

(*Prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale*).

Alla prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei geologi provvede una commissione, nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, la quale provvede altresì alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale nonchè alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del Consiglio nazionale.

La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato di Corte d'appello che la presiede e da quattro membri scelti tra persone di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di geologo ed in possesso della laurea in scienze geologiche o in una delle altre discipline menzionate nell'articolo 15 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, o che sono titolari di cattedra, liberi docenti o incaricati del gruppo geominerologico. Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le domande di iscrizione, redatte in carta bollata e corredate dai documenti attestanti l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 112, nonchè dalla ricevuta di versamento della relativa tassa, vanno dirette, fino all'insediamento del Consiglio nazionale dei geologi, al Ministero di grazia e giustizia.

L'iscrizione è subordinata, altresì, al preventivo pagamento della tassa di concessione governativa, prevista per l'iscrizione negli albi delle professioni.

La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri in essi compreso il presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni sono notificate all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

L'albo e l'elenco speciale contengono il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza degli iscritti nonchè la data di iscrizione ed il titolo in base al quale è avvenuta; per la prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale l'anzianità di iscrizione è unica per tutti gli iscritti.

La commissione, completata la formazione dell'albo e dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso la Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

(*È approvato*).

#### Art. 19.

(*Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale*).

Le deliberazioni della commissione di cui all'articolo precedente sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso alla commissione straordinaria di cui al terzo comma del presente articolo, nel ter-

mine perentorio di 30 giorni dalla notificazione.

I ricorsi proposti dagli interessati sono accompagnati dalla ricevuta di versamento della tassa prevista per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali.

La commissione straordinaria è composta dai membri di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, nonchè da nove componenti designati dal Ministro di grazia e giustizia e scelti tra le persone che abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 18 della presente legge.

La commissione straordinaria è nominata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri dell'industria e del commercio e della pubblica istruzione; funziona fino all'insediamento della commissione centrale per i geologi e delibera con la presenza di almeno sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni della commissione straordinaria sono impugnabili con le modalità di cui alle disposizioni contenute nei commi quarto, quinto e sesto del precedente articolo 16.

*(È approvato).*

#### Art. 20.

*(Prima elezione del Consiglio nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale).*

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è nominato, entro un mese dal deposito dell'albo e dell'elenco speciale, un commissario straordinario con l'incarico di indire, nei novanta giorni successivi, la elezione del Consiglio nazionale unitamente a quella dei membri elettivi della commissione centrale.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 — ultimo comma — della legge 3 febbraio 1963, n. 112.

Il commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni gli iscritti nell'albo mediante avviso spedito con lettera raccomandata almeno venti giorni prima e contenente l'indicazione del luogo, del giorno,

dell'ora di inizio e della durata della votazione in prima e seconda convocazione.

Il commissario straordinario è anche presidente del seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio della votazione, fra gli elettori presenti, un vice presidente, due scrutatori e un segretario.

Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli da 1 a 10 della presente legge, in quanto applicabili.

*(È approvato).*

#### Art. 21.

*(Determinazione della tassa di iscrizione, del contributo annuale degli iscritti e della tassa per il rilascio di certificati).*

Fino all'insediamento del Consiglio nazionale l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e della tassa per il rilascio dei certificati, nonchè la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia in limiti non eccedenti le lire 8.000 per la tassa di iscrizione, lire 6.000 per il contributo annuale, lire 500 per la tassa di rilascio dei certificati.

I relativi versamenti sono effettuati presso la direzione della segreteria dei Consigli nazionali professionali, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia. La direzione stessa provvede ad erogare le somme necessarie per il funzionamento degli organi transitori previsti dalla presente legge, previa approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

*(È approvato).*

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modificazioni testè approvate.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 13,40.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari